

**VERBALE DI ACCORDO A LATERE ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 3 APRILE  
2020 PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO (FIS)**

Il giorno 3 aprile 2020 si sono incontrate in modalità telematica le seguenti Parti:

- La Società Brioni Italia Srl in persona di Alessandro Paparelli;
- Le Organizzazioni sindacali nazionali nelle persone di Luca De Zolt per la FILCAMS CGIL, Marco Demurtas per la FISASCAT CISL, Emilio Fagnoli per UILTuCS UIL, anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti

(di seguito congiuntamente le "Parti")

in relazione alla domanda della Società di Assegno Ordinario con causale "Emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 sino al mese di agosto 2020 per una durata massima di nove settimane, in aggiunta all'Accordo sindacale del 3 aprile 2020,

**le Parti concordano quanto segue:**

1. In via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'ammortizzatore, i lavoratori coinvolti usufruiranno dei residui di Ferie e Permessi (comprensivi di Ex-Festività) maturati e non fruiti alla data del 31 dicembre 2019 (di seguito "Residui Complessivi 2019").
2. Nei periodi di utilizzo dell'ammortizzatore la sospensione/riduzione potrà essere articolata:
  - i. fino a 5 giorni lavorativi alla settimana per i lavoratori full time
  - e
  - ii. fino alla totalità delle giornate lavorative e degli orari giornalieri previsti dai rispettivi contratti individuali di lavoro per i lavoratori Part-Time.
3. Fermo restando quanto convenuto al punto 1 che precede, nei periodi di utilizzo parziale dell'ammortizzatore, la Società attuerà, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico ed organizzative un sistema di rotazione dei lavoratori, tenuto altresì conto delle competenze in possesso degli stessi, nonché della loro fungibilità e altresì nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
4. La Società anticiperà mensilmente ai lavoratori quanto dovuto a titolo di Assegno Ordinario.


5. In via eccezionale, quale condizione di miglior favore non ripetibile, la Società provvederà altresì, all'esclusivo fine di supportare concretamente i lavoratori nel fronteggiare i disagi derivanti dalla pandemia, ad erogare un importo lordo a titolo di "Indennità straordinaria" pari alla differenza tra l'importo lordo del predetto assegno ordinario e il 100% della Retribuzione Mensile Lorda (fissa), come riportata nella voce "Totale Retributivo" in alto a destra nella testata di cedolino. Resta inteso che detta Indennità Straordinaria s'intende onnicomprensiva ed assorbente di qualsiasi incidenza sugli istituti diretti, indiretti e differiti disposti da qualsivoglia fonte, ivi inclusa la contrattazione di secondo livello. Con riguardo ai lavoratori a tempo parziale, la suddetta Indennità Straordinaria è da riproporzionarsi sulla base della % di orario di lavoro (Part-time).

Il presente Verbale di Accordo a Latere dell'Accordo Sindacale del 03 aprile 2020 viene inoltrato via e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione.


Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto


Per la Società



per la FILCAMS CGIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti



per la FISASCAT CISL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti



per la UILTuCS UIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti

